
SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	6
3. ZONE A	8
4. ZONE B	9
5. ZONE C	9
6. FASCIA A	10
7. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	12
8. MANUTENZIONE DELLE SPONDE	12
9 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.	13
10 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.	13
11. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA	14
12. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	14
13. DOCUMENTI PROGETTUALI	15

Allegati a fine testo

ALLEGATO 1: SCHEDE PROGETTUALI TIPO PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI

1. PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune interessato ai sensi della **D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868** e successiva **D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950**.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate ricordando che il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 5a e 5b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. Zona A
2. Zona B
3. Zona C
4. Fascia A

ZONE A

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla risorgenza superficiale della falda con formazione di ampie zone umide di particolare rilevanza idrogeologica e ambientale locale.

ZONE B

Sono delle superfici dove è stata individuata la normale area di espansione fluviale durante i periodi di intensa precipitazione, con conseguente esondazione del torrente o della roggia locale e inondazione dei terreni agricoli o aree boscate adiacenti ad essi.

ZONE C

La presenza di più canali o rogge adiacenti l'una all'altra definiscono piccole aree caratterizzate da particolarità idrologica (risorgenze occasionali con formazione di piccole rogge locali) o di divagazione idrogeologica di canali agricoli o rogge.

FASCIA A

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste torrentizie distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

Il presente regolamento permette di definire dei criteri per l'esercizio e per l'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

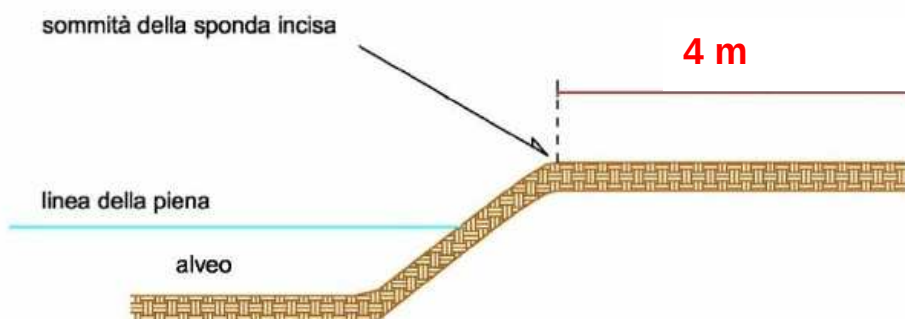
Si ricorda inoltre che tale normativa è stata realizzata tenendo presente sia le particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali dell'intero territorio comunale che le normative attualmente vigenti che riguardano i settori di difesa del suolo e della tutela delle acque da forme di inquinamento.

Sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale.

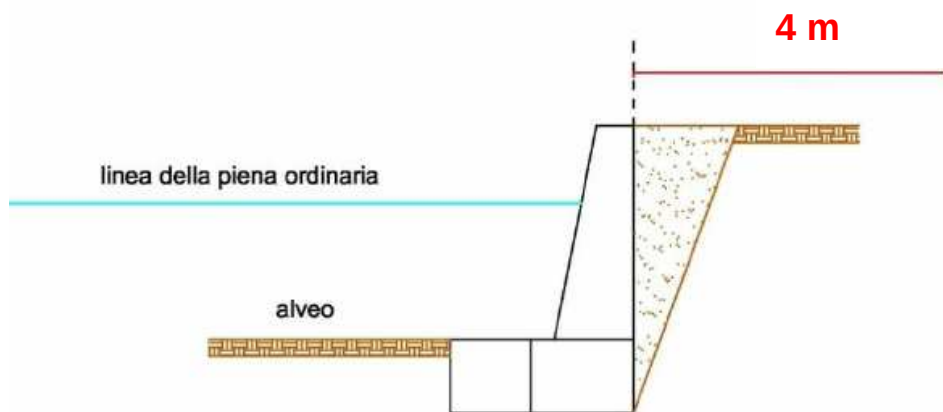
Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo delle modalità di misurazione delle fasce di rispetto.

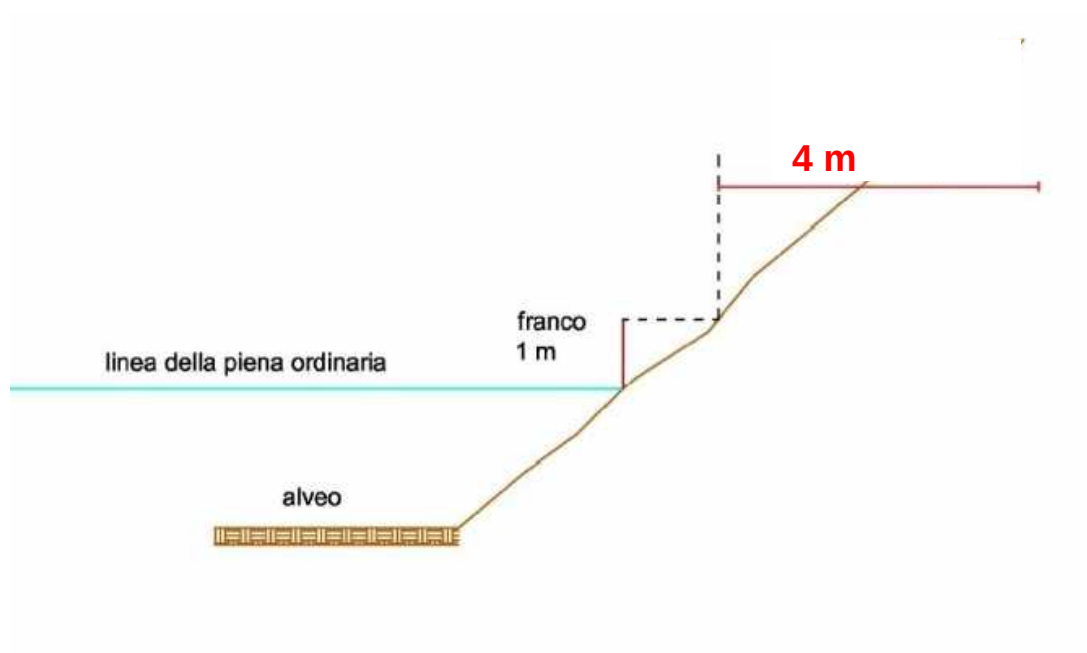
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DELLA MISURAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO.



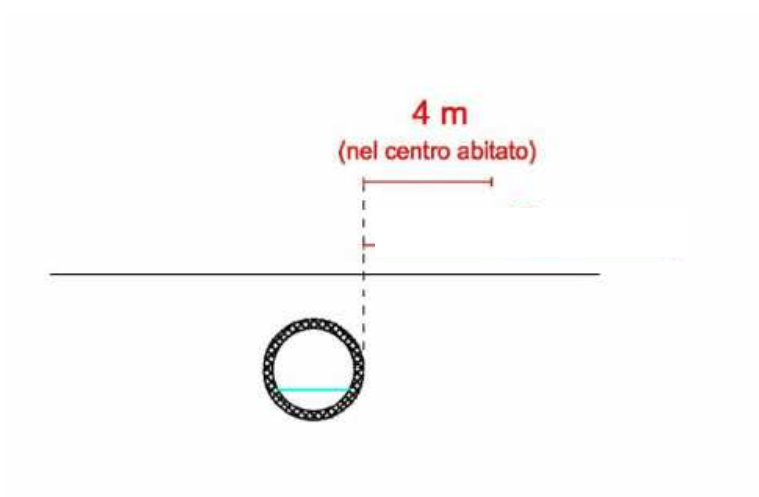
SEZIONE TIPO: sponda in terreno naturale. La distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa.



SEZIONE TIPO: caso di sponde stabili, consolidate o protette, (per esempio argine in calcestruzzo o in massi ciclopici, ecc.)



**SEZIONE TIPO: caso di sponde indefinite
(fatta salva la stabilità della sponda)**



SEZIONE TIPO: caso di tratti intubati

2. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti considerando, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

▪ Per la corretta gestione delle aree afferenti al reticolo minore a cui si sovrappone il confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni o deleghe con i comuni limitrofi in modo da concordare:

- ❖ chi sarà il comune che gestisce le pratiche autorizzative a chi vanno presentate le domande di autorizzazione per interventi di qualsiasi natura all'interno delle fasce di rispetto
- ❖ chi eseguirà la manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua
- ❖ chi gestirà gli eventuali finanziamenti per la realizzazione delle opere di regimazione idraulica chi introiterà gli eventuali canoni di polizia idraulica
- ❖ chi gestirà situazioni di emergenza all'interno del Piano di protezione civile

Definizioni:

Autorizzazione a soli fini idraulici: provvedimento con il quale l'autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione dei apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all' Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo.

Concessione di occupazione di area demaniale: provvedimento con il quale l'autorità competente consente, a propria discrezione, ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che essi non hanno. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli si cui agli Allegati A e B del D.d.g n 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di canone annuo;

Nulla osta: provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti Norme il Nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, taglio piante difese radenti su terreno privato, ecc.). non comporta il pagamento di nessun canone.

Alveo: area delimitata da sponde nella quale defluisce sia la pian ordinaria sia la piena con portata stimata con tempo di ritorno di 25 anni.

Area di potenziale allagamento: area adiacente alle sponde del corso d'acqua in cui le acque perdono il loro effetto dinamico spagliandosi ed allagando tale zona.

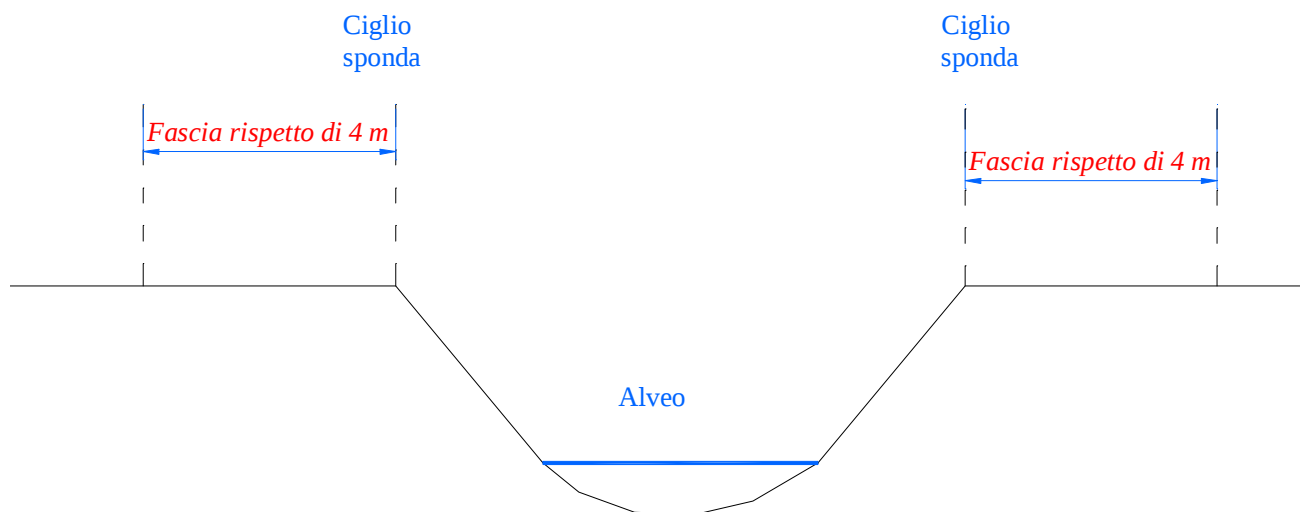
Bacino idrografico: territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondo valle.

Ciglio di sponda: linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.

Piena ordinaria: portata o livello superato o eguagliato dai massimi annuali in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di arginature.

Reticolo idrografico minore: il reticolato idrico minore è definito come la differenza tra il reticolo idrico principale meno i torrenti e i fiumi riportati nell'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, è di competenza del comune. (D. G. R. 25-01-2002 n.7/7868).

Fascia di rispetto: area corrispondente all'alveo del torrente e alle sponde idrografiche destra e sinistra nonché una porzione di territorio la cui distanza è definita in 4 m a partire dal ciglio delle sponde stesse.



3. ZONE A

Nelle zone A, distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo, sono ammessi soltanto interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – E' assolutamente vietata all'interno dell'intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto.

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

Art.3 – Vighe il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno dell'area A ai sensi ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115.

Art.4 – Interventi di riqualificazione ambientale potranno essere eseguiti solo su carattere forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la sopravvivenza dell'intero ecosistema.

4. ZONE B

Nelle zone B distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi di regimazione idraulica e di riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale.

In particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – E' assolutamente vietata all'interno dell'intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto.

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione al fine di moderare ed equilibrare idrologicamente le piene.

Art.3 – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno dell'area B ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115.

Art.4 – Non potranno essere realizzate recinzioni di qualsiasi natura all'interno delle Aree B, in quanto ostacolanti alla normale divagazione dei corsi d'acqua durante le onde di piena.

Art.5 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica atti a garantire la cassa di espansione dei torrenti ed impedire eventuali fenomeni di divagazione in aree di pubblica incolumità.

Sono consentiti pertanto interventi di ingegneria naturalistica realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione.

5. ZONE C

Nelle zone C distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi interventi per la conservazione idrologica dei canali e delle rogge, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – E' consentito la traslazione o lo spostamento dei canali e rogge agricole mantenendo il corretto deflusso idrico superficiale.

Art.2 - Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115.

Art.3 – Potranno essere consentiti interventi di regimazione idraulica e riqualificazione ambientale.

6. FASCIA A

Nelle fasce A, distinte nelle Tavole 5a e 5b allegata fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Attività vietate:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia tra 0 e 4 m dal ciglio della sponda (a seconda dell'importanza del torrente così come riportato nelle tavole 5), intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. (vedi schema precedentemente allegato).

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

Art.3 – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto A ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115.

Art.4 – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

Art.5 – E' assolutamente vietata la realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopra terra ed interrati di carburante;

Art.6 – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

Art.7 – E' assolutamente vietata la realizzazione di coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 4 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

Attività consentite:

- a) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- c) interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;
- d) attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.
- e) taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;
- f) interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione;
- g) Sono ammessi movimenti di terra in una fascia compresa tra 0 e 4 m dal centro della tubazione interrata, soltanto per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali.
- h) interventi di sistemazione a verde;
- i) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere, a condizione che si mantengano le quote esistenti in sito e che vengano impiegati tecniche e materiali drenanti;
- j) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- k) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente Ufficio del genio Civile, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e successive modifiche e integrazioni), senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità

dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: o gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.; o posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;

- m) posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- n) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- o) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- p) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- q) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito);
- r) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo, purché non impediscano l'accesso al corso d'acqua e non costituiscano una limitazione al buon regime delle acque;
- s) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- t) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- u) il miglioramento fondiario compatibile con l'assetto della fascia di rispetto (miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie - bonifiche - , migliorie a scopo di protezione del rischio idrogeologico, miglioramento della funzione ricreativa di un'area, ecc.).

Si ricorda inoltre che per le fasce A posizionate sul confine comunale, si dovrà provvedere all'attivazione di una convenzione tra i comuni confinanti in modo che per i tratti confinanti le domande e la gestione dei corsi d'acqua interessati siano uniformi tra di loro.

7. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dalla Amministrazione Comunale.

8. MANUTENZIONE DELLE SPONDE

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate

(taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita Ordinanza Sindacale.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

9 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'ex art. 14 della legge 47/85 e Testo Unico 380/01.

10 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni:

Attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:

- ❖ linee telefoniche;
- ❖ grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- ❖ piccole teleferiche;
- ❖ ponte canale;
- ❖ altro attraversamento aereo;
- ❖ attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:
- ❖ linee elettriche
- ❖ linee telefoniche
- ❖ acquedotti
- ❖ fognature
- ❖ gasdotti e metanodotti
- ❖ cunicoli tecnologici
- ❖ sottopassi, sifoni
- ❖ manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- ❖ tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
- ❖ tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- ❖ passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ❖ ponte carreggiabile
- ❖ guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali

Viabilità sotterranea:

- ❖ sottopassaggio pedonale
- ❖ sottopassaggio carreggiabile
- ❖ viabilità arginale comprese le rampe di accesso
- ❖ Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante
- ❖ Scarichi acque
- ❖ acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
- ❖ scolmatori troppo pieni acque fognarie
- ❖ acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
- ❖ acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati
- ❖ acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo

Occupazioni di aree demaniali:

- ❖ pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
- ❖ posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
- ❖ posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
- ❖ appostamenti fissi di caccia
- ❖ occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
- ❖ muri di contenimento e difese spondali
- ❖ occupazioni area demaniale in aree protette
- ❖ occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

Art.1 - Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore) [D.d.s. n. 21482 del 3/12/2003]

Art.2- I modelli per i provvedimenti-tipo da utilizzare per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale sono pubblicati con D.D.G. 25125 del 13/12/2002.

11. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie (caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune.

12. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

13. DOCUMENTI PROGETTUALI

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto.

Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al seguente documentazione:

- Planimetria quotata in m slm dell'area di intervento (scala almeno 1:200).
- Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
- Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20.
- Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto).
- Documentazione fotografica.
- Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio.
- Relazione agronomico forestale.

In allegati a fine testo vengono proposte delle schede tipo, riguardanti proposte di rigimazione idrologica, consolidamento e sistemazioni idraulico forestali che possono essere realizzate all'interno delle Fasce e Zone individuate.

Osnago, Maggio 2011

Dott. Geol. Maurizio Penati

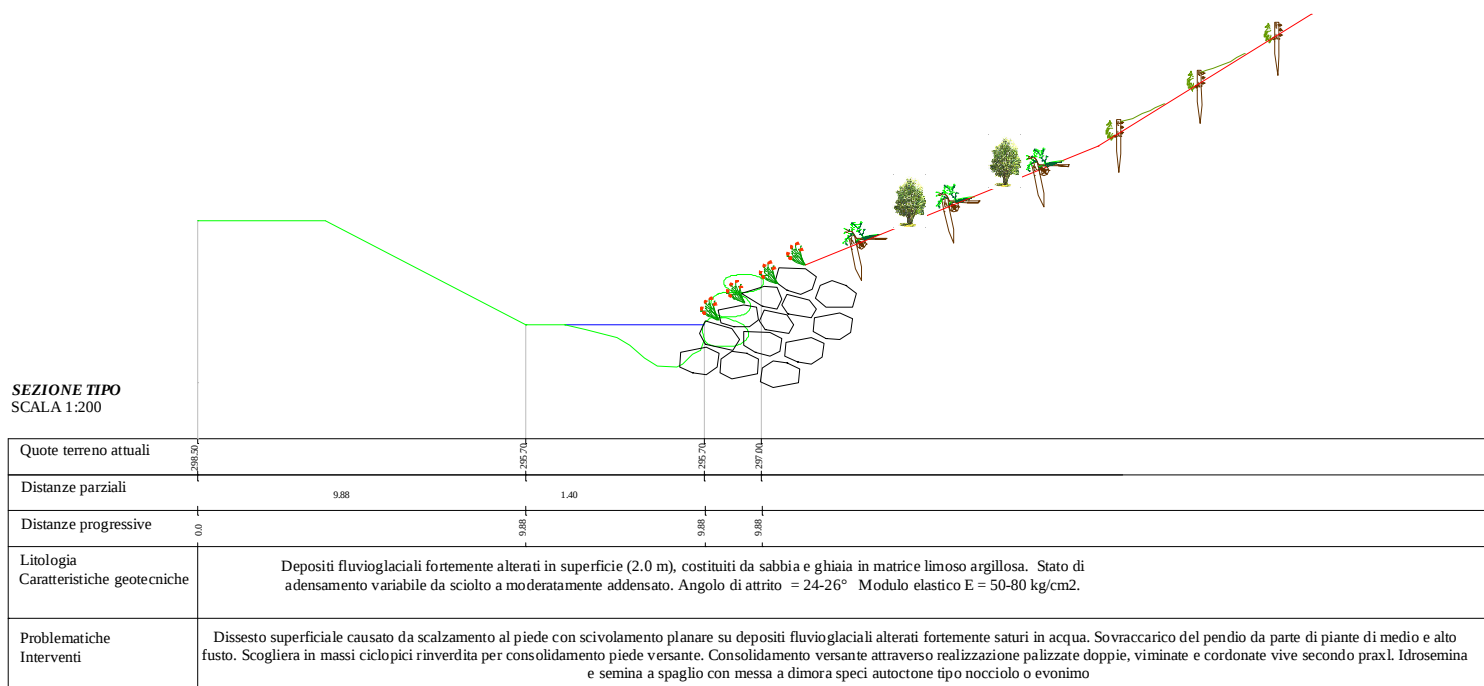


Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini



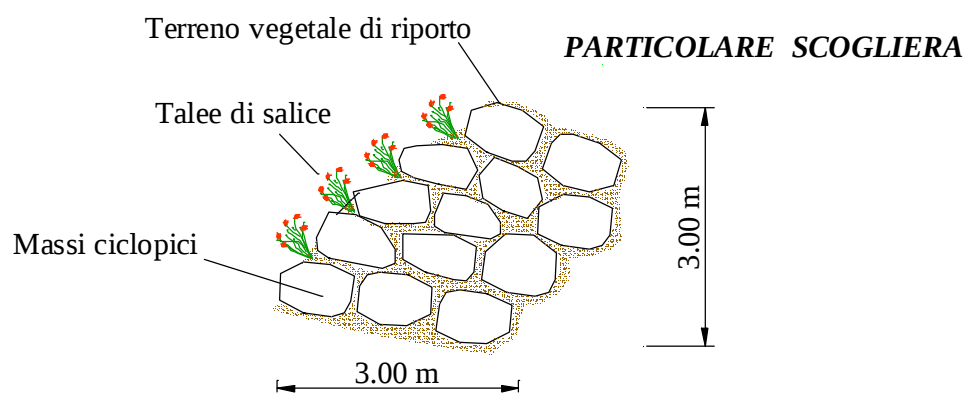
SCHEDE PROGETTUALI TIPO
PER SISTEMAZIONI
IDRAULICO FORESTALI

ESEMPIO DI SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE

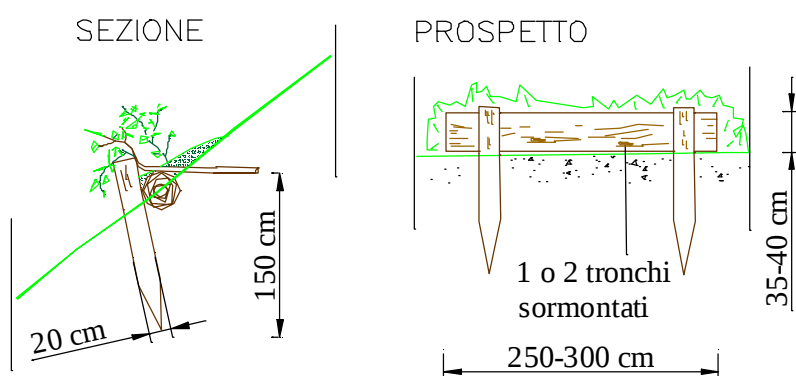


*Esempio di sistemazione idraulico forestale su sponde idrografiche dei torrenti
presenti in Fascia di rispetto A e B*

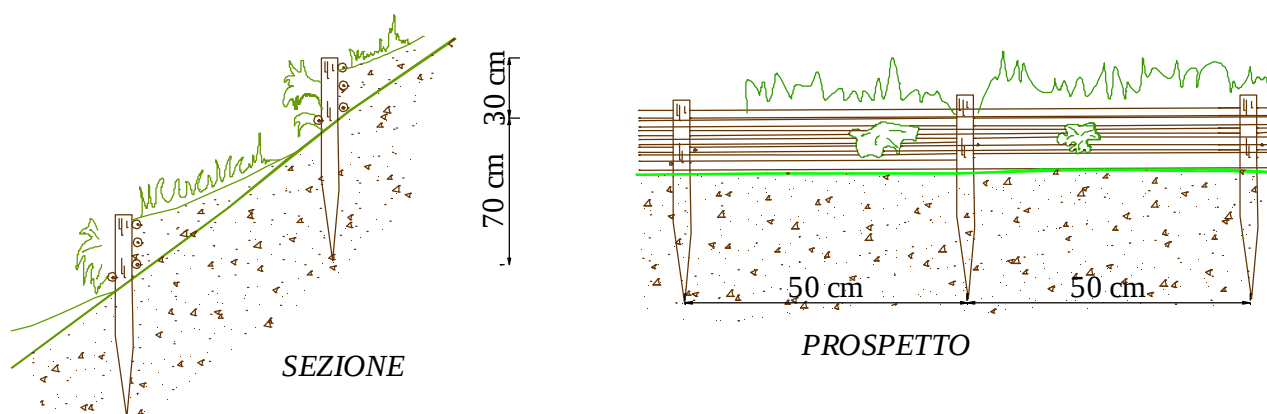
PARTICOLARE INTERVENTI TIPO



PARTICOLARE PALIZZATA

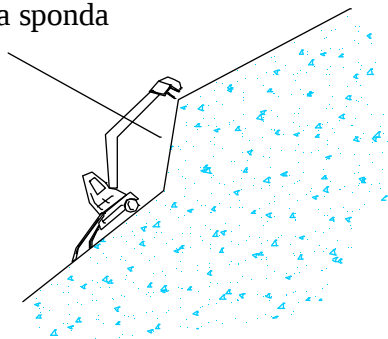


PARTICOLARE VIMINATA

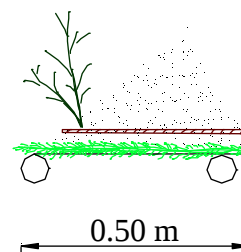


PARTICOLARE INTERVENTI TIPO

Riprofilatura sponda

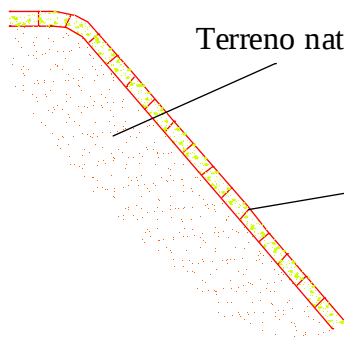


Particolare Cordonata tipo Praxl



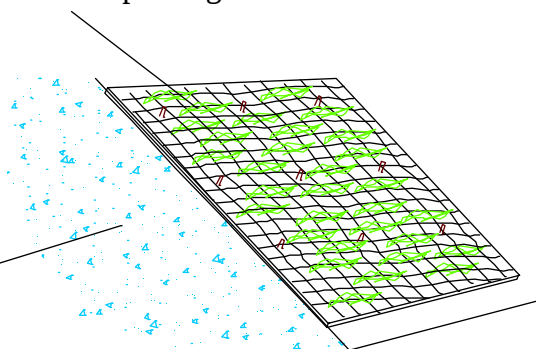
Terreno naturale rimodellato

Idrosemina densa tipo Solgar



Idrosemina densa tipo Solgar su biostuoia

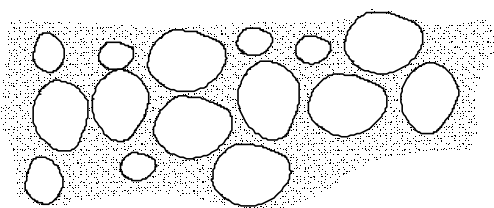
Terreno naturale



PARTICOLARE INTERVENTI TIPO

PARTICOLARE SELCIATO

20 cm



SELCIATONE FORMATO DA
PIETRAME DEL DIAMETRO
MEDIO 20 cm INTASATO DA
CLS $R_{ck} \geq 150 \text{ Kg/cm}^2$

SCOGLIERA



Esempio di intervento di possibile esecuzione nelle fasce A e B



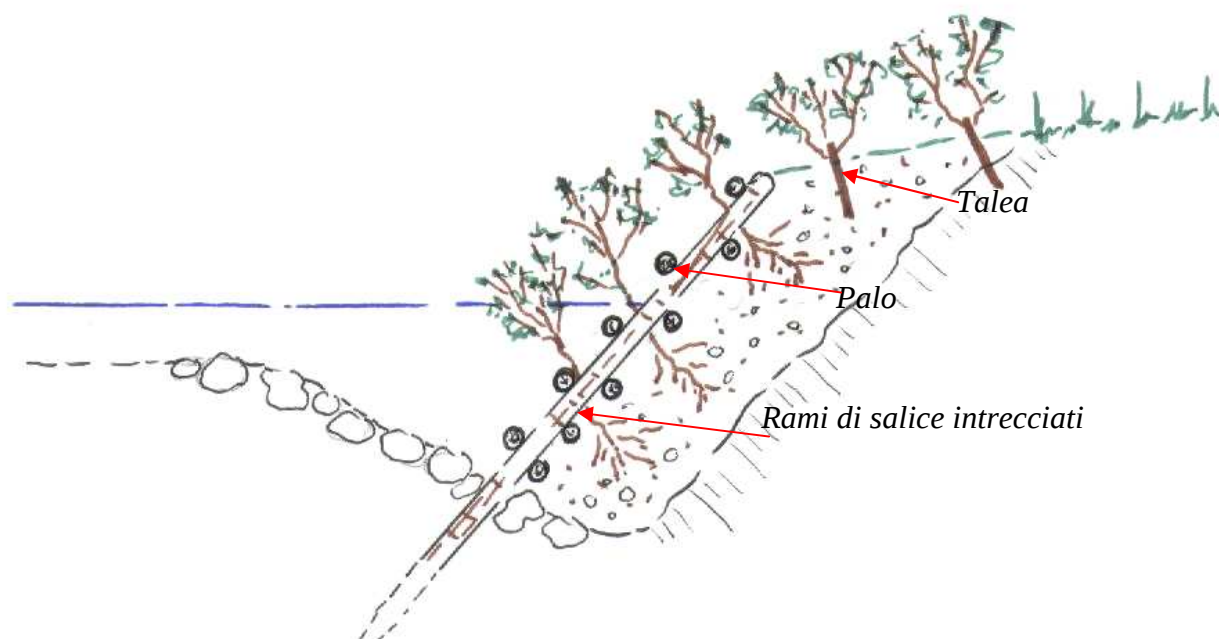
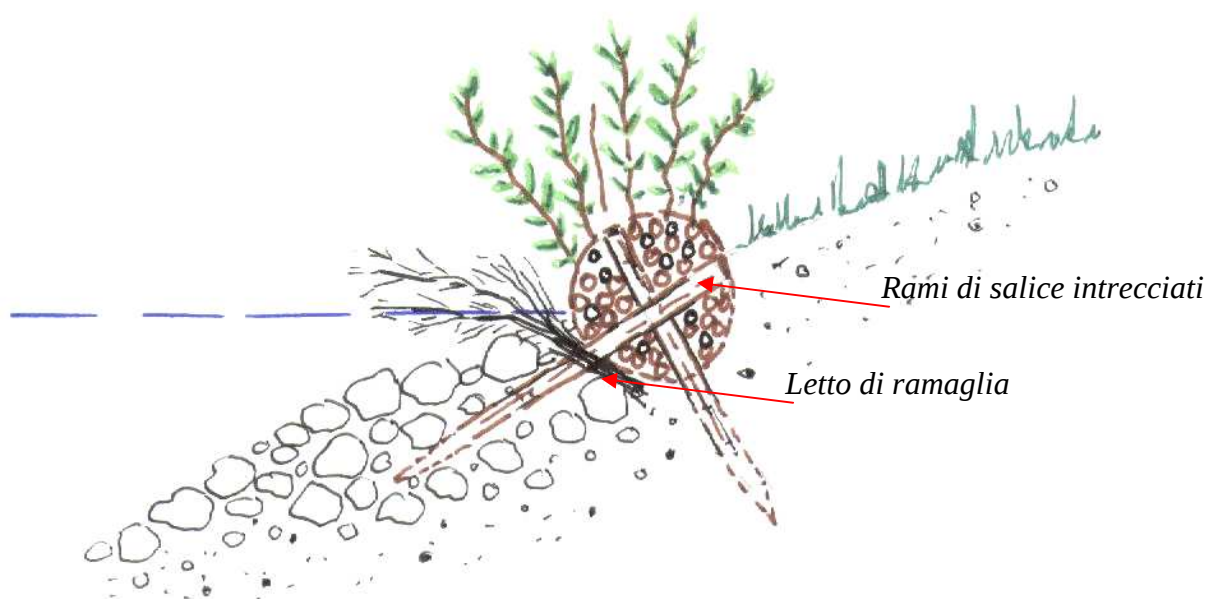
*Esempio di intervento e di riqualificazione ambientale
di possibile esecuzione nelle fasce A e B*

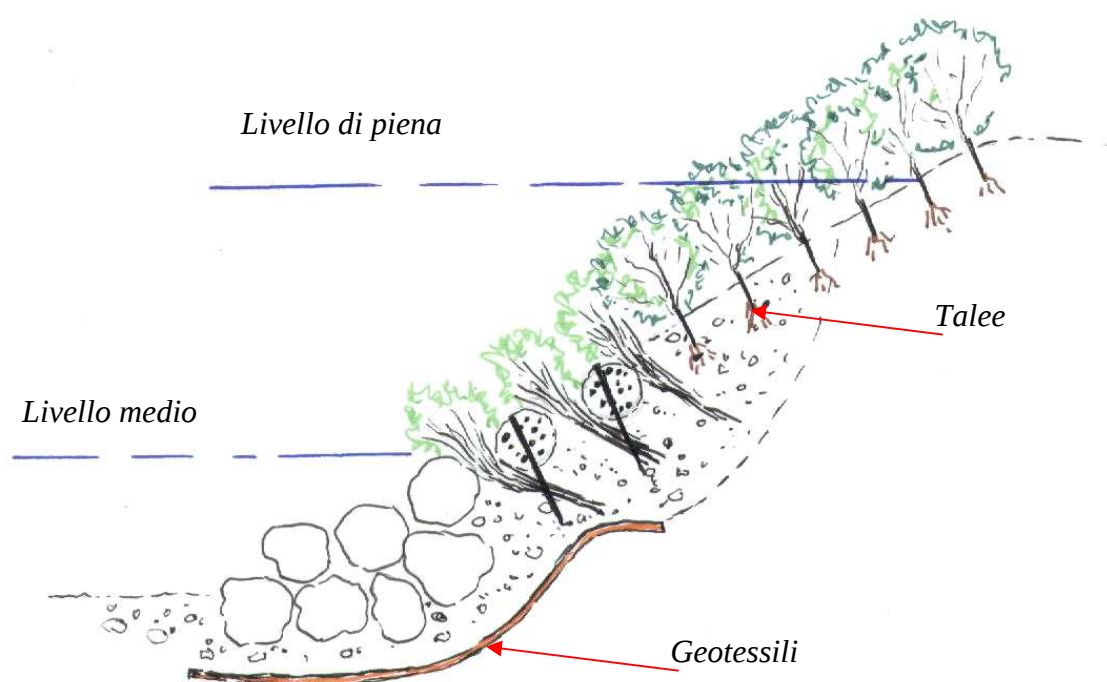
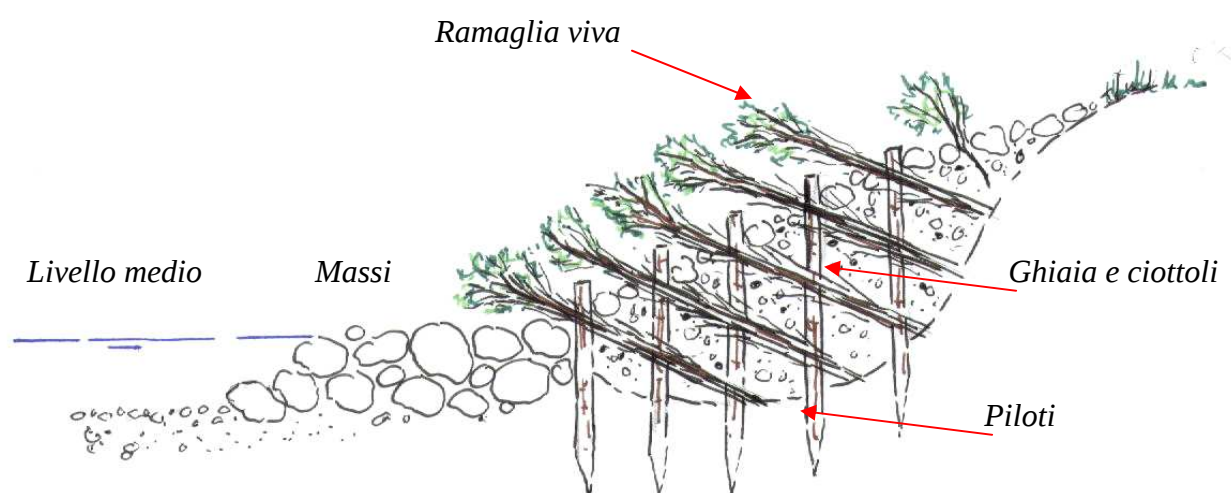


*Esempio di intervento
di possibile esecuzione nelle fasce A e B
Scogliera + Palizzate e idrosemina tipo Solgar*

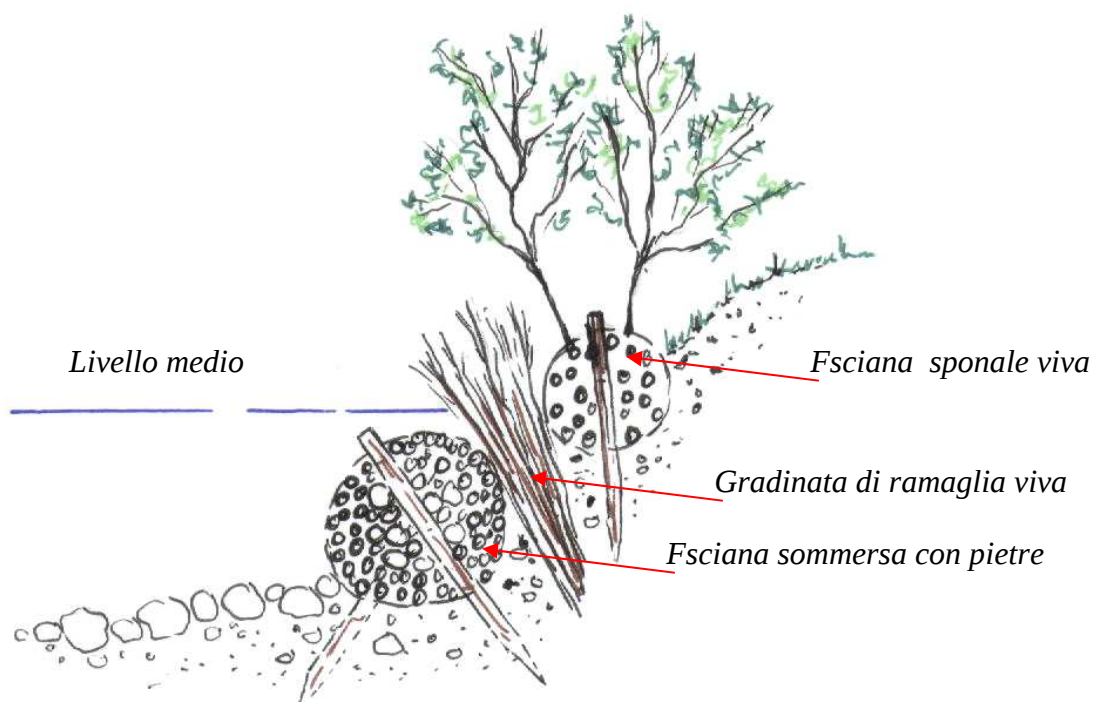


Esempio di idrosemina tipo Solgar di possibile esecuzione nelle fasce A e B

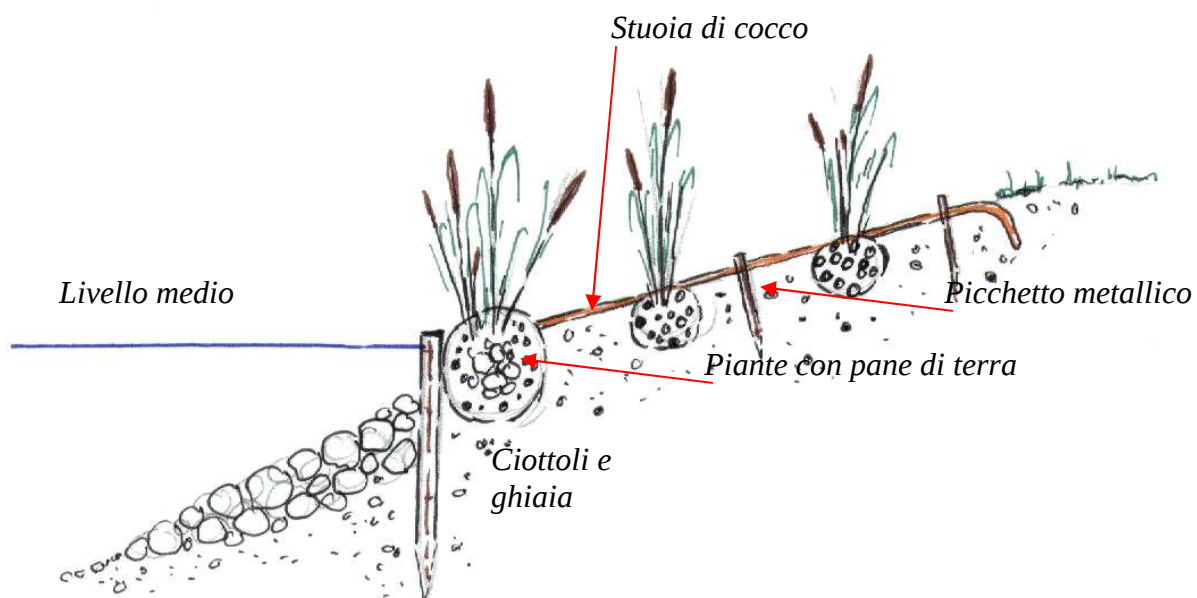
VIMINATA SPONDALE CON SISTEMAZIONE ANTISCALZAMENTO**FASCINATA SPONDALE**

RIBALTA VIVA**GRATICCIATA DI RAMAGLIA A STRATI**

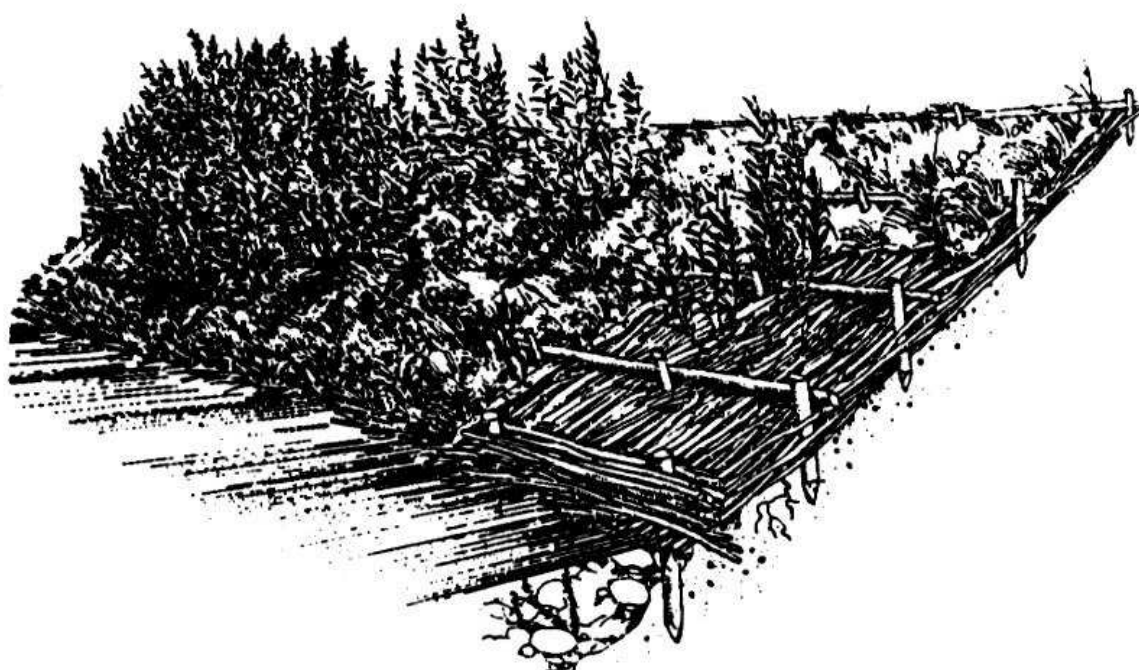
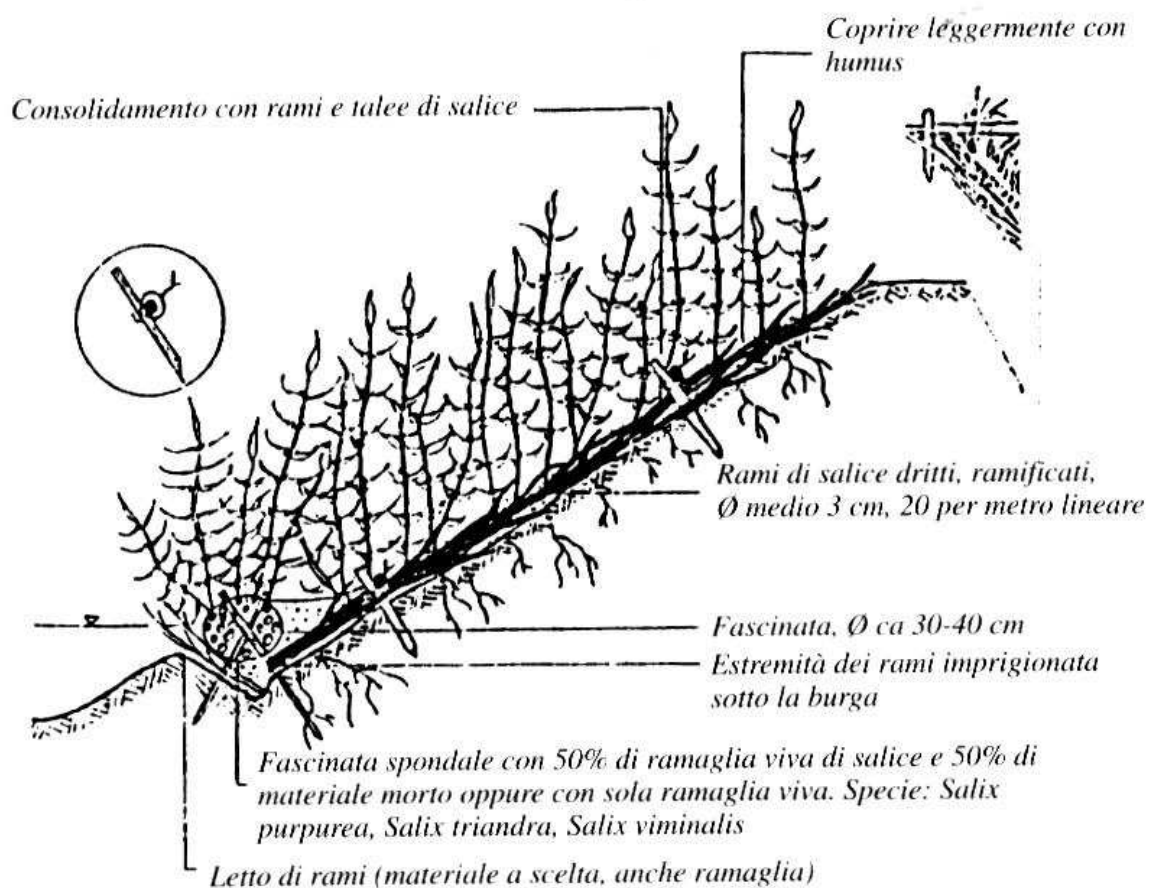
FASCINATA SOMMERSA



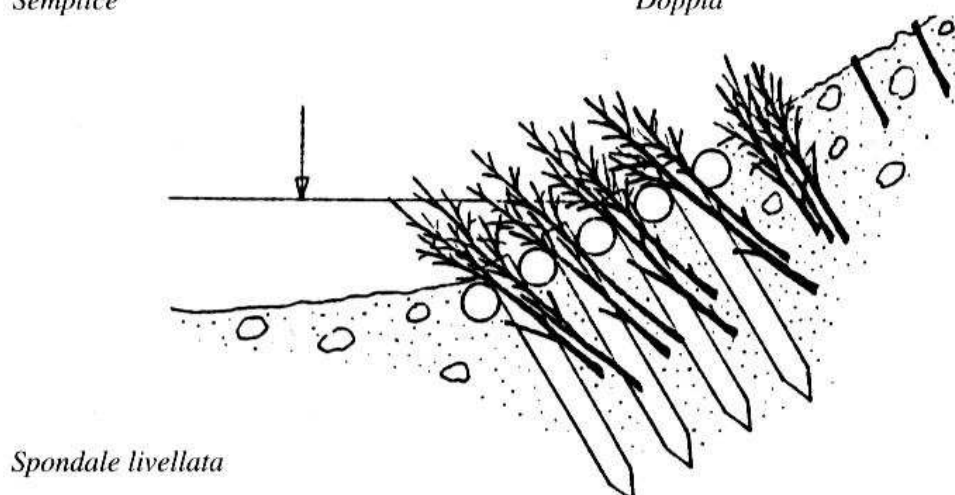
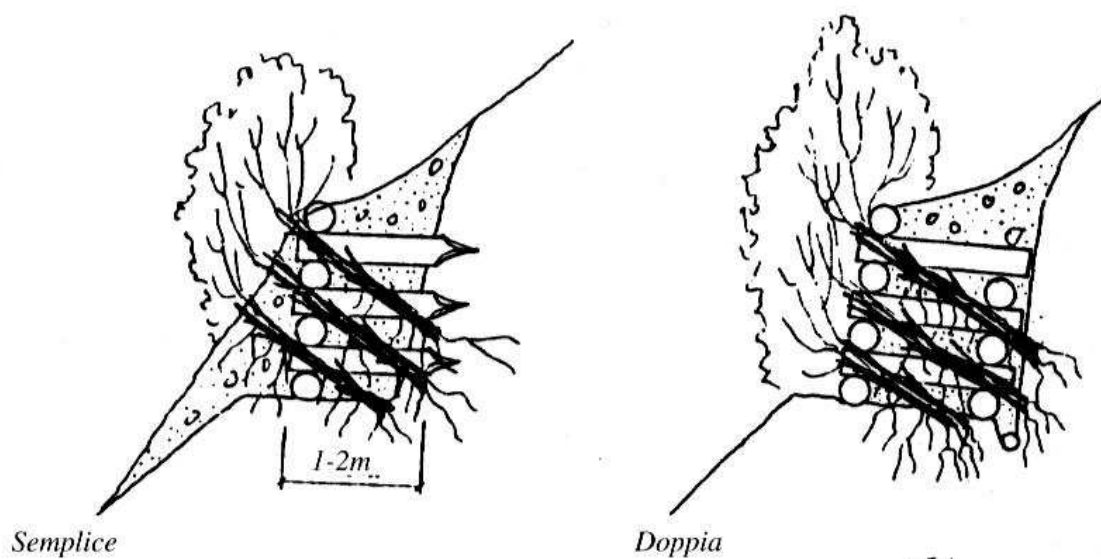
RULLO SPONDALE CON ZOLLE DI CANNE



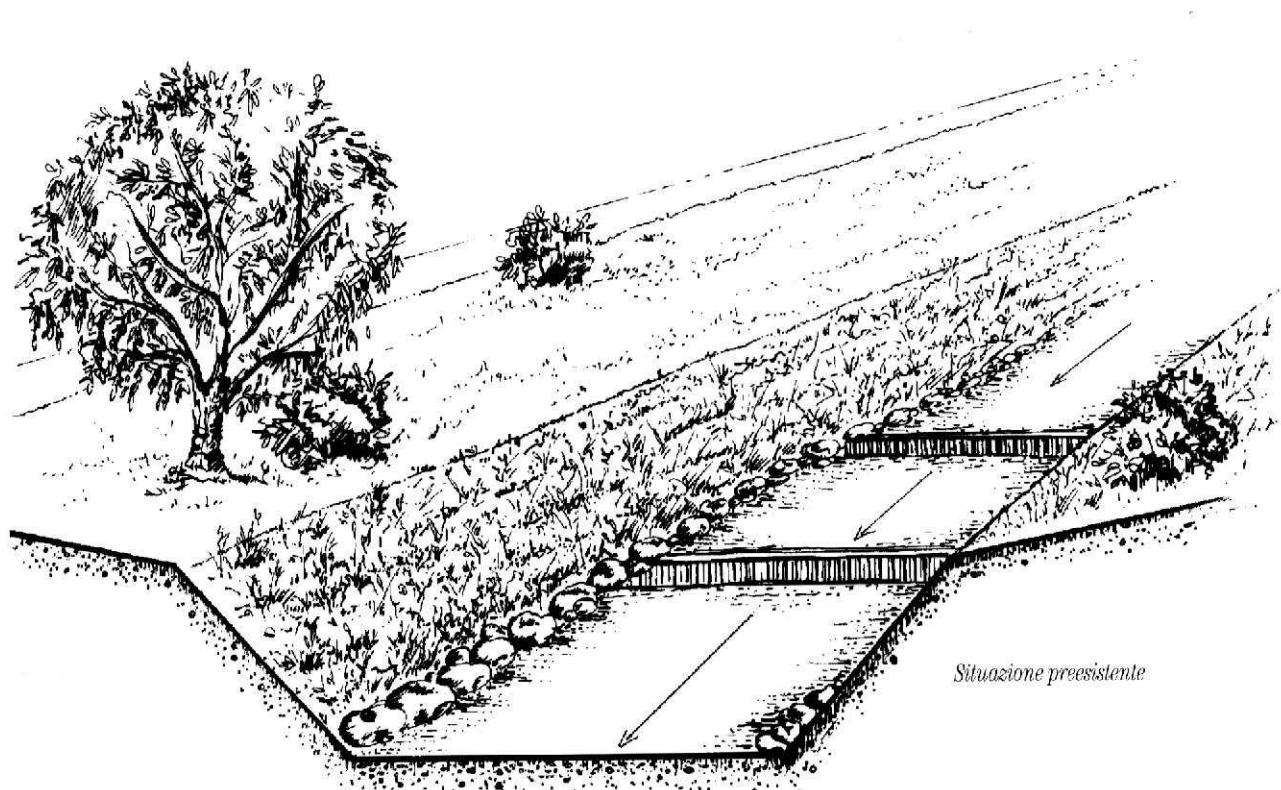
COPERTURA DIFFUSA



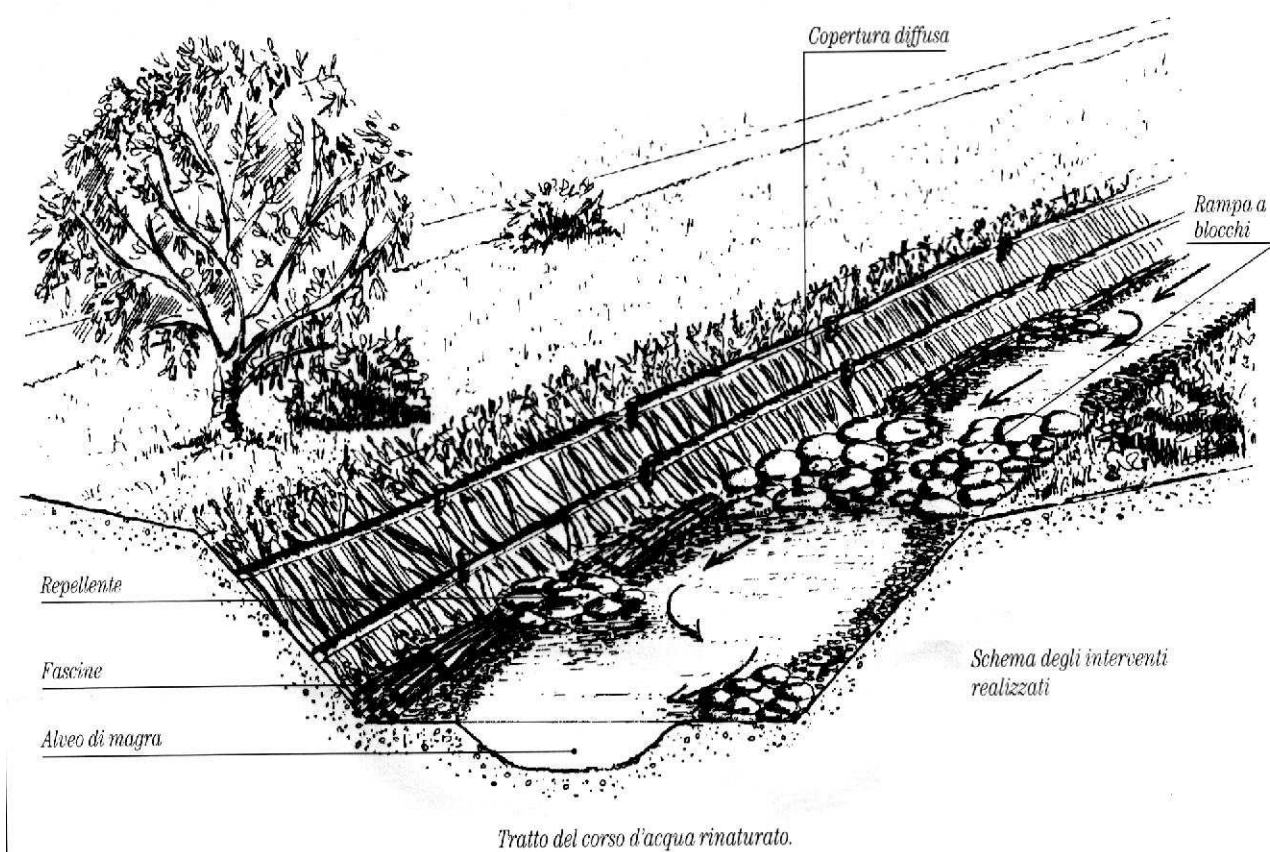
PALIFICATA VIVA



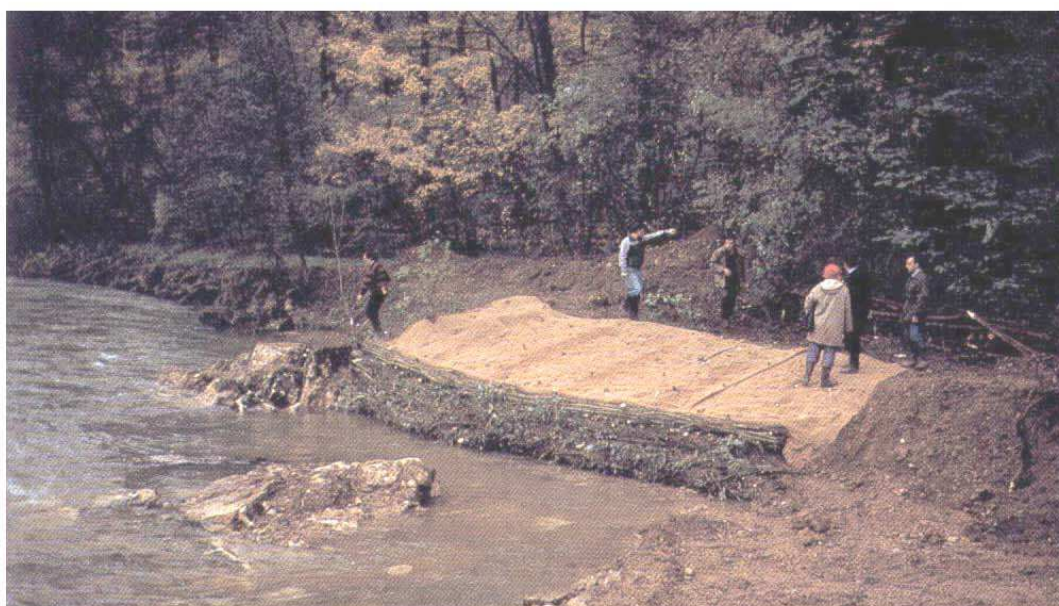
ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE



Tratto del corso d'acqua non ancora rinaturato.



RICOSTRUZIONE SPONDALE CON RIBALTA VIVA



Copertura diffusa di salici, con fascina viva al piede e repellente in massi.

Verghe longitudinali legate a picchetti infissi nel terreno

Fascina viva a fissaggio e protezione degli astoni

Talee tra i massi

Repellente in massi

Base degli astoni a contatto con l'acqua

Astoni vivi di salice $L > 150$ cm

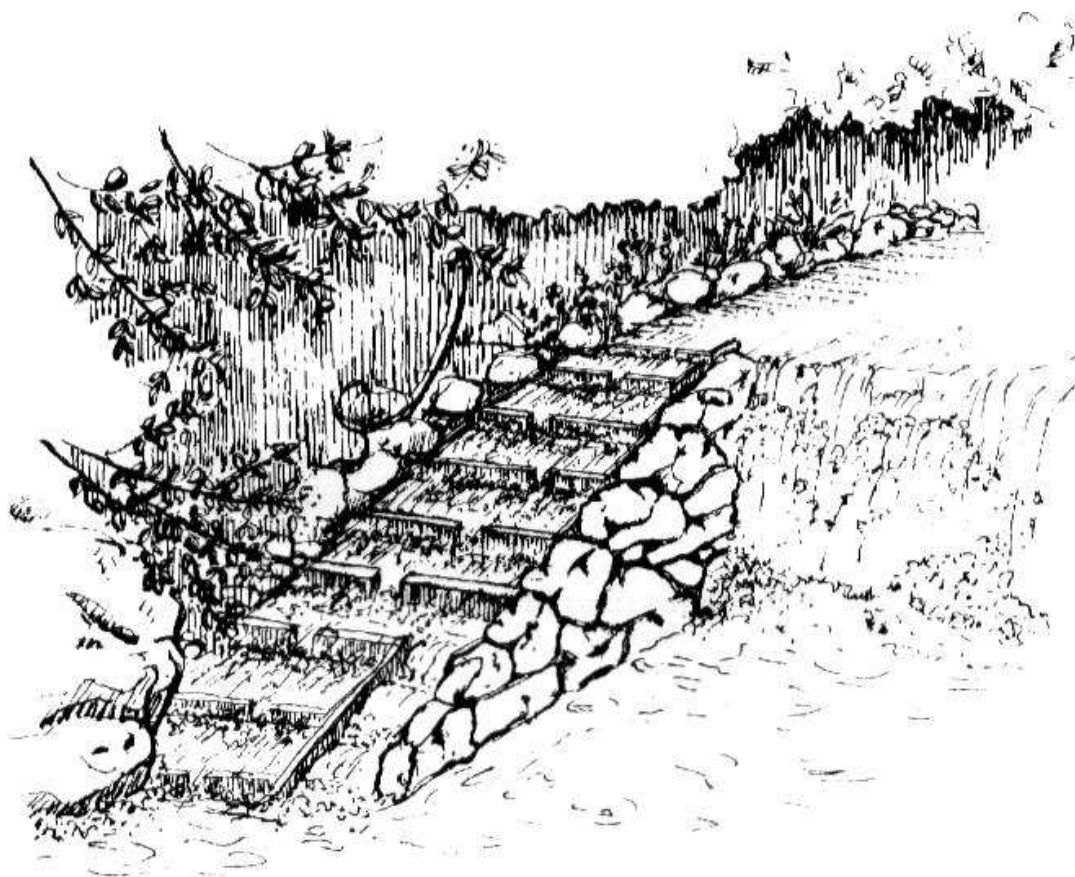
Fascina viva

Livello medio dell'acqua

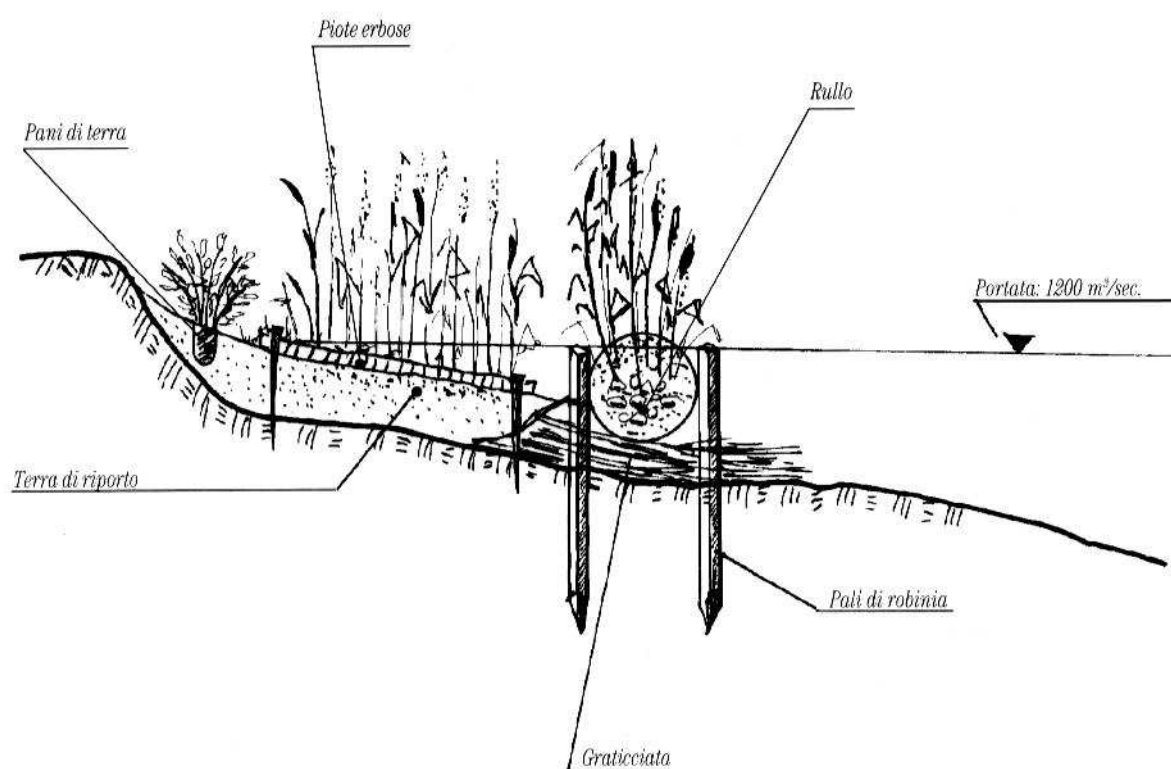
Biostuoia in fibra di cocco

Astoni vivi di salice

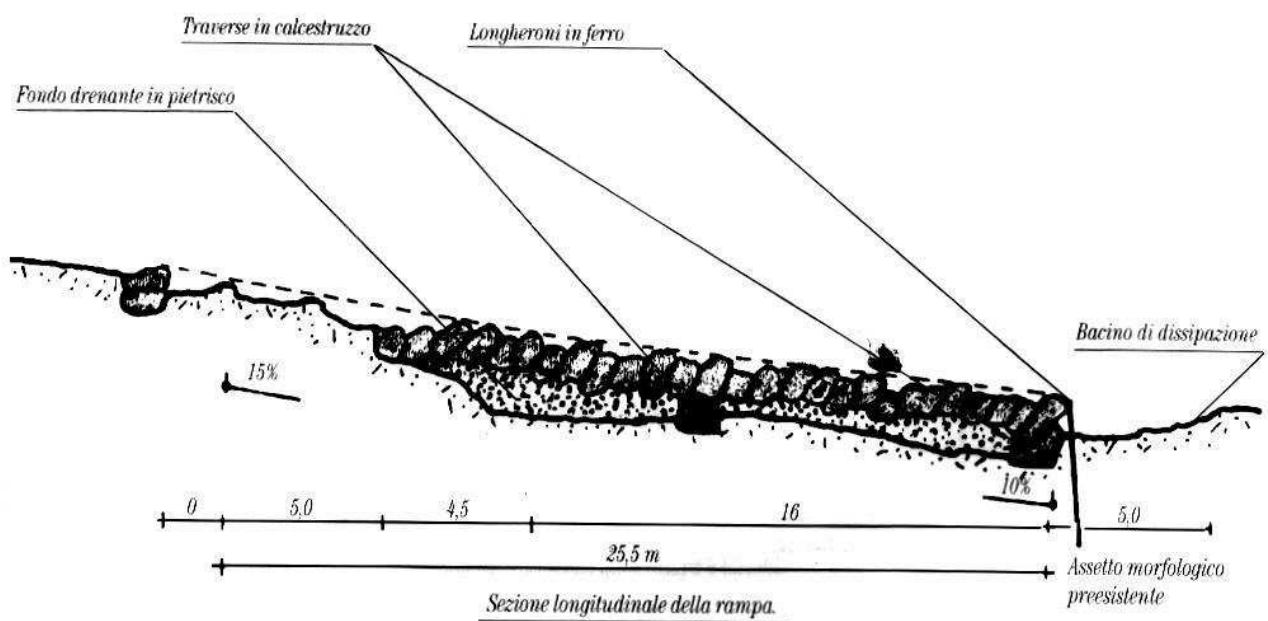
RAMPA PER PESCI



ESEMPIO DI SISTEMAZIONE SPONDALE CON RICOSTRUZIONE ECOSISTEMA



RAMPA



ESEMPIO PALIFICATA VIVA PER PROTEZIONE SPONDALE

